

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 12/2019

Fornaci di Barga, 17 dicembre 2019

A tutti i clienti
LORO SEDI

OGGETTO: La detrazione IVA sulle fatture ricevute e a fine anno (**articolo da leggere con molta attenzione**).

Gentile cliente,

Con l'avvicinarsi della data di fine anno (31/12/2019) ci preme inviare questa circolare informativa per aggiornarvi sulle "nuove" regole, dopo l'introduzione della fatturazione elettronica, per la corretta detrazione dell'IVA sulle fatture d'acquisto pervenute a cavallo d'anno.

Il diritto alla detrazione dell'IVA sulle fatture relative all'acquisto o all'importazione di beni/servizi sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere comunque esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto rispettando le medesime condizioni esistenti al momento dell'insorgenza del diritto stesso.

Il momento a partire dal quale è consentito detrarre l'IVA sugli acquisti è determinato dall'esigibilità dell'imposta che risulta conseguentemente al momento di effettuazione dell'operazione (art. 6 DPR 633/72) e precisamente:

- **cessione di beni:** consegna o spedizione dei beni;
- **prestazione di servizi:** pagamento o emissione della fattura.

Pertanto il contribuente, al fine della detrazione, deve annotare sull'apposito registro le fatture di acquisto (o bollette doganali) anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine della dichiarazione annuale IVA **relativa all'anno di ricezione della fattura** e con riferimento al medesimo anno.

Riepilogando, il diritto alla detrazione dell'IVA a credito (IVA sulle fatture d'acquisto) sorge:

- 1) nel momento in cui l'IVA diviene esigibile e dunque alla data di effettuazione dell'operazione;
- 2) è subordinato al possesso (cioè il ricevimento materiale) e alla registrazione della fattura nel registro degli acquisti;
- 3) può essere esercitato già a partire dal mese di effettuazione dell'operazione a condizione che la fattura sia registrata entro il giorno 15 del mese successivo (**la possibilità di "retrodatare" la detrazione al momento di effettuazione dell'operazione non è consentita a cavallo dell'anno e dunque non è possibile la detrazione dell'IVA nel mese di dicembre di una fattura datata dicembre ma ricevuta a gennaio, anche se annotata entro il 15 gennaio dell'anno successivo**);
- 4) può essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all'anno in cui è ricevuta la fattura (si ricorda che la **detrazione IVA relativa alle fatture ricevute nell'anno precedente** prevede la registrazione su apposito sezionale del registro degli acquisti).

Di seguito, si riporta un prospetto schematico di quanto sopra riportato, che evidenzia le modalità di detrazione dell'IVA sulle fatture d'acquisto pervenute e/o inviate a "cavallo" d'anno

NOTA BENE: data di ricevimento = data SDI

Data di emissione	Data di invio/ricezione	Data di registrazione	Detrazione
Dicembre 2019	Dicembre 2019	Dicembre 2019	Detrazione in dicembre 2019
		entro aprile 2020	Detrazione in Dichiarazione IVA del 2019 e registrazione tramite sezionale
		dopo aprile 2020	Detrazione non ammessa
	Gennaio 2020	Gennaio 2020	Detrazione ammessa a gennaio 2020

Pertanto bisogna porre molta attenzione sulla fatturazione di fine anno per due motivi principali:

- a) per la detraibilità dell'IVA pagata sugli acquisti, in quanto per le ditte mensili, questa detraibilità slitta di un mese, mentre per le aziende che liquidano l'iva su base trimestrale, lo slittamento è di 3 mesi;
- b) per le contabilità semplificate (a seguito del nuovo regime fiscale di "cassa") invece, oltre lo slittamento dell'IVA precedentemente indicato, abbiamo anche lo slittamento del costo all'anno successivo (cosa di non poco conto – ndr).

Pertanto vi invitiamo a porre molta attenzione su questi due punti.

Lo studio rimane comunque a disposizione per fornirvi tutte le informazioni necessarie a riguardo.

Cordiali saluti.

Dott. Lucchesi Giuseppe